



LOMBARDIA/ Dalla seconda metà di aprile parte l'attività diagnostica per i pazienti esterni

Tumori: Ieo 2 va al debutto

La struttura è un "day center": offrirà tutte le prestazioni senza ricovero

Un edificio da 50mila metri quadrati con 39 ambulatori per visite ed esami, 4 ambulatori chirurgici, 5 sale operatorie all'avanguardia, 5 sale per endoscopia, 5 per medicina nucleare e 32 posti in day hospital e altrettanti letti in day surgery. E con la particolarità di essere un "day center": offrirà tutte le prestazioni che non richiedono il ricovero. Con l'obiettivo dichiarato di tagliare le liste d'attesa, accorciando le distanze tra la diagnosi e l'inizio del trattamento.

L'Ieo 2, costata "d'un giorno" e dirimpettaia dell'Istituto europeo di oncologia fondato da **Umberto Veronesi**, è stato inaugurato ufficialmente il 23 marzo. E dalla seconda metà di aprile comincerà a lavorare, a partire dall'attività diagnostica su pazienti esterni. A regime, il day center - in cui saranno assunti 160 tra medici, tecnici, infermieri e personale amministrativo - potrà eseguire circa 5.400 interventi e 18mila trattamenti medici l'anno.

«È il segno concreto di un nuovo modo di trattare i tumori», ha spiegato Veronesi. «Soltanto poche decine di anni fa pensare per i tumori a una chirurgia così lieve da poter essere effettuata in un solo giorno era utopia». Oggi è realtà, grazie a una serie di progressi: dell'imaging, delle tecnologie, dell'anestesia. «Progressi - ha

continuato l'oncologo - che hanno cambiato volto alla cura del cancro, rendendola più efficace e attenta alla qualità di vita del malato. Ora anche l'ospedale deve cambiare. Da luogo di sofferenza deve diventare luogo di aspettativa di totale recupero».

Il raddoppio dell'Ieo va in questa direzione. Separando le strutture per la terapia delle neoplasie in fase acuta, la convalescenza e la riabilitazione da quelle per il percorso diagnostico precoce e per gli interventi "leggeri". Assicurando così la possibilità di una via diversa da quella della classica degenza, in linea con la metamorfosi stessa della malattia: da piaga per lo più incurabile a patologia da cui si può guarire e che si può cronicizzare.

Non è finita qui. Come ha anticipato **Carlo Ciani**, amministratore delegato dell'Ieo, L'Istituto non si fermerà al bis: «Sono stati già effettuati gli scavi per un terzo edificio che sarà una struttura di accoglienza destinata a ospitare i pazienti dopo la dimissione e i loro familiari. Si completerà così un modello che ha già dimostrato a livello internazionale di ridurre i costi assistenziali e migliorare la qualità di vita dei malati».

Manuela Perrone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LAZIO

Rivoluzione robotica al San Camillo di Roma

La rivoluzione robotica ha un nome tutto italiano: Mario, armadio-robot di ultima generazione. È super efficiente, distribuisce i farmaci e consente la piena tracciabilità di ogni medicinale, riducendo così sprechi e inefficienze.

Presentato la scorsa settimana presso il reparto di Gastroenterologia, il robot Mario è costato 2,4 milioni di euro, ma dovrebbe far risparmiare molto di più. Come un buon assistente, Mario permette di preparare al letto del paziente la somministrazione personalizzata del farmaco.

Il medico prescrive la posologia e utilizzando il codice a barre posto sul bracciale in dotazione a ogni paziente, riporta i dati al software interno all'armadio robotizzato. Dall'armadio, per ogni somministrazione dei farmaci, fuoriescono bustine monodose con riportato il codice del bracciale.

Non è la prima volta che in Italia si ricorre a un ausiliario robot, ed entro un anno, il progetto sarà allargato a 250 posti letto per arrivare entro 30 mesi alla copertura totale nel nosocomio. Oggi il San

Camillo spende in presidi e farmaceutica circa 72 milioni di euro l'anno. Secondo le stime della direzione sanitaria Mario permetterà di raggiungere un risparmio di circa 10-12 milioni di euro contro un costo di esercizio di circa 21,4 milioni di euro. Così ha commentato il Dg dell'ospedale **Luigi Macchitella**, durante la presentazione del robot: «Grazie a questo sistema, che pochi in Italia hanno già adottato, la direzione generale dell'azienda vuole continuare nella sua opera di razionalizzazione della spesa ma soprattutto di personalizzazione e tutela del paziente.

Si tratta di un ulteriore passo avanti nell'introduzione delle tecnologie applicate per coniugare la qualità della cura con l'ottimizzazione delle risorse». E se in farmacia entrano i robot, nelle corsie gli operatori possono fare affidamento su partner tecnologici sempre più avanzati che possono portare a risparmio e insieme a maggiore accuratezza nella somministrazione dei medicinali.

Lucilla Vazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SISTEMA A PUNTI NEI CAPITOLATI D'APPALTO PER LE FORNITURE ALLE PA

Ritardi nei pagamenti, premiare la flessibilità

Nonostante la giurisprudenza continui a sanzionare il divieto di dilazionare i pagamenti e gli interessi di mora oltre i termini previsti dal Dlgs 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/Ce, le Pa trovano difficoltà ad applicarne le prescrizioni che stabiliscono:

- pagamento delle fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento, se non diversamente stabilito dal contratto, avendo riguardo della corretta prassi commerciale (art. 4);
- pagamento degli interessi per ritardo pagamento automatici, al tasso Bce maggiorato di 7 punti, salvo diverso accordo tra le parti (art. 5);
- penale del 5% dell'importo dovuto se il ritardo nel pagamento eccede di 30 giorni il termine convenuto (art. 10).

In effetti, nei capitolati speciali delle Aziende ospedaliere/Uls normalmente si prescrive ancora che «i pagamenti verranno effettuati entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture», oltre alle più varie date di decorrenza e di consistenza del saggio di interessi riconosciuto.

Anche a livello ministeriale non ci si comporta diversamente, vista la recente sentenza del Consiglio di Stato 469/2010 che ha annullato le clausole del Capitolato per l'appalto del servizio di ristorazione per il personale di polizia penitenziaria, perché prevedevano il pagamento del corrispettivo dopo sessanta giorni dal ricevimento della fattura; la decorrenza degli interessi moratori solo dopo la decorrenza di centottanta giorni dalla scadenza del termine e interessi moratori nella misura del tasso di interesse della Banca centrale europea, ma senza la mag-

giorazione di sette punti percentuali. Vi avevano fatto ricorso, a tutela degli interessi collettivi, Confcommercio, Fipe e Angem, ritenendo che nessuna amministrazione pubblica ha il potere di stabilire unilateralmente le conseguenze del proprio inadempimento contrattuale (come gli interessi moratori o le conseguenze del ritardo pagamento), né può subordinare la possibilità di partecipazione alle gare, all'accettazione di clausole aventi simili contenuti, se non a costo di ricadere sotto le sanzioni di invalidità per contrasto con norme imperative, che hanno sempre un valore sostitutivo di quanto previsto in violazione di esse, ex artt. 1339 e 1419 del codice civile.

Quindi, visto che le clausole del capitolato violano gli articoli 4 e 5 del Dlgs 231/2002; che nella presentazione della offerta non può rinvenirsi il diverso accordo contrattato tra le parti (non potendo rinvenirsi nel binomio bando-presentazione dell'offerta); che tali clausole introducono un ingiustificato vantaggio per l'amministrazione che le predispose, in violazione della disciplina di riequilibrio delle diverse posizioni di forza, la cui tutela la direttiva comunitaria è proprio diretta a rafforzare; il Consiglio di Stato ha stabilito che:

- è invalida ogni clausola contrattuale che preveda regole diverse e inique rispetto alle regole imperative, che automaticamente si sostituiscono a quelle invalide;
- sarebbe illegittima ogni esclusione basata sulla non-accettazione o sull'espresso dissenso, da parte di una

partecipante, di una clausola contrattuale iniqua;

- in sede di esecuzione contrattuale, le clausole invalide si porrebbero nulla a richiesta di parte o di ufficio. Ai sensi del terzo comma dell'art. 7 il giudice dichiara anche di ufficio la nullità e applica i termini di legge o riconduce a equità il contenuto dell'accordo medesimo (si tratta di una cosiddetta nullità speciale di derivazione comunitaria);

- infine, nel caso specifico di azione inibitoria intentata da associazioni di categoria a tutela di interessi collettivi, le clausole da ritenersi inique sono poste nel nulla e quindi non applicabili, a causa dell'effetto dissuasivo che tali clausole inique, per quanto insuscettibili di produrre effetti, potrebbero avere sulla volontà a partecipare delle imprese medie e piccole.

Considerazioni. Anche con tutta la loro buona volontà, è praticamente impossibile che le Pa possano pagare la generalità dei fornitori entro 30 giorni, sia per la lunghezza delle procedure di liquidazione; sia per la sottostima dei finanziamenti e sia anche per il ritardo dei trasferimenti. Proprio per questa consapevolezza, si ricorda che già a seguito della sentenza del Cds 1638/2005 dello stesso tenore, per fatti analoghi, qualcuno aveva evidenziato la necessità di correre ai ripari facendo ricorso al combinato disposto dell'art. 4, punto 4) del Dlgs 231/2002 che fissa il termine di pagamento delle fatture in 30 giorni, se non diversamente stabilito per iscritto tra le parti, e l'art. 7 che permette alle parti di accordarsi sulla data o sulle conseguenze del ritardo pagamento seguendo una corretta prassi commerciale, tale da non risultare gravemente

iniqua per il creditore. Adesso più di prima vale la pena di ricordarlo: per poter negoziare i termini di pagamento con i fornitori privati, bisogna adottare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo nel capitolato dei punteggi per i termini di pagamento e per gli interessi di mora. Si potranno, per esempio, assegnare 10 punti su 100 per la valutazione dei pagamenti e degli interessi, così distinti:

- "termini di pagamento". Punti 5 ai concorrenti che scelgono pagamenti a 90 giorni, punti 1 a quelli che scelgono pagamenti a 60 giorni e punti zero a quelli che vogliono essere pagati a 30 giorni;

- "interessi di mora". Punti 5 ai concorrenti che applicano gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti, a decorrere dal 31° giorno successivo alla scadenza e punti zero per chi opta per interessi di mora al tasso Bce maggiorati di 7 punti e le ulteriori eventuali penalità.

Conosco qualcuno che ha già usato questo escamotage senza trovare nessun intoppo. Infatti, così facendo, il termine di pagamento e il saggio di interesse stabilito dal contratto risulta conforme alla prescrizione degli artt. 4 e 5 del Dlgs 231/2002 perché non è imposto unilateralmente dalla stazione appaltante, né è gravemente iniquo, corrispondendo a una prassi commerciale in vigore da oltre 30 anni. Infatti, l'art. 50 della legge 833/1978 istituita del Servizio sanitario nazionale stabiliva: «I contratti di fornitura non pos-

sono essere stipulati con dilazioni di pagamento superiori a 90 giorni», mentre l'art. 58 della legge regionale Veneto 18/1980 prevedeva che «Qualora per causa di forza maggiore non sia stato possibile procedere al pagamento entro il termine di 90 giorni, possono essere corrisposti, se richiesti dal fornitore, interessi risarcitori nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti, a decorrere dal 31° giorno successivo alla scadenza».

Dopo quest'ultima sentenza del Consiglio di Stato 469/2010, serve poco stare a disquisire se bisogna valutare questi elementi con l'offerta tecnico/qualitativa o con quella economica.

Né si deve rinunciare ad adottare questa metodica perché non risolve il problema del ritardo dei pagamenti delle Pa, visto che comunque non pagheranno entro 90 giorni, essendo la media nazionale del ritardo, di 300 giorni. Certo è che però con questo siste-

ma si mette una toppa non irrilevante al problema, permettendo da un lato di non far annullare i bandi/capitolati per violazione di legge.

Dall'altro, fa risparmiare 90 giorni di interessi, facendoli decorrere dopo 120 giorni anziché dopo 30 dal ritardo pagamento, visto che finora quando si è applicato questo metodo, tutti i concorrenti hanno scelto il termine di pagamento a 90 giorni e interessi risarcitori nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti, a decorrere dal 31° giorno successivo alla scadenza.

Marco Molinari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'attesa media è di 300 giorni

Ricorso Fipe, Angem e Confcommercio